

ATTO N. 967/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare
Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Consigliere Fabrizio Felice Bracco
Relatore di minoranza Consigliere Fiammetta Modena
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno


SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

“Estinzione della Fondazione ‘Umbria Spettacolo’”

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 16.1.2008



Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 17.1.2008



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Nel trasmettere al Consiglio l'ATTO N. 967 per l'ulteriore seguito, si comunica che l'atto medesimo viene rimesso alla discussione ed alla approvazione del Consiglio - ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno - secondo il procedimento ordinario e che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 16 gennaio u.s. ha espresso a maggioranza parere favorevole sul testo così come emendato, dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio - ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno - per la maggioranza al Consigliere Fabrizio Felice Bracco e per la minoranza al Consigliere Fiammetta Modena.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1238 del 16.7.2007, concernente: “Estinzione della Fondazione ‘Umbria Spettacolo’”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 3.9.2007 e assegnato per competenza, in sede redigente, alla I Commissione Consiliare permanente in pari data (ATTO N. 967);

ATTESO che il suddetto disegno di legge, a norma di quanto previsto dall’articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno, è stato esaminato dalla I Commissione in sede referente, viene rimesso al Consiglio secondo il procedimento ordinario;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Consigliere Fabrizio Felice Bracco e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 967/BIS);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 1992, n. 5;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;


con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull’intera legge
che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti
contrari e ... voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai ... Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Estinzione della Fondazione ‘Umbria Spettacolo’”, composta di n. 2 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<p>Art. 1 (Oggetto)</p>	<p>Art. 1 (<i>Abrogazione</i>)</p>
<p>1. La Fondazione Umbria Spettacolo (F.U.S.), persona giuridica di diritto privato costituita ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1992, n. 5 (Costituzione della Fondazione Umbria Spettacolo), è estinta entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Gli organi della F.U.S., in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, durano in carica fino all'estinzione della Fondazione medesima.</p>	<p>1. La legge regionale 26 febbraio 1992, n. 5 (Costituzione della Fondazione Umbria Spettacolo), è abrogata.</p>
<p>Art. 2 (<i>Estinzione della F.U.S.</i>)</p>	<p>Art. 2 (<i>Estinzione della F.U.S.</i>)</p>
<p>1. La Giunta regionale è autorizzata al compimento degli adempimenti necessari all'estinzione della F.U.S..</p> <p>2. Conclusa la fase di estinzione, il commissario liquidatore procede alla ricognizione dei beni mobili e immobili di proprietà della F.U.S. e dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli afferenti il personale.</p>	<p>1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari all'estinzione della Fondazione Umbria Spettacolo (F.U.S.).</p> <p>2. Resta ferma l'applicabilità di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38, ai titolari di rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione in essere con la F.U.S. al tempo dell'entrata in vigore della presente legge.</p>



Art. 3 (Abrogazione)	SOPPRESSO
1. La legge regionale 26 febbraio 1992, n. 5, è abrogata.	SOPPRESSO